

Allegato Tecnico

Oggetto: DITTA EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C. - SEDE LEGALE IN VIA L. ROSSI, 4 - PONZANO VENETO. SEDE OPERATIVA IN VIA DELL'INDIPENDENZA, 14 - PONZANO VENETO

Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale n. 507 del 25/11/2014 per adeguamento al DM 127/2024 - DPR 59/2013, DLgs 152/2006, DM 127/2024.

Iscrizione n° 193/2011 al Registro Provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le tipologie e relative attività di recupero descritte nell'Allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998.

Indice generale

Identificazione Ditta.....	1
EER autorizzati.....	1
Operazioni autorizzate.....	1
Prescrizioni.....	2
Quantitativi destinati ad operazione R5.....	2
Caratteristiche dei prodotti di recupero.....	2

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	EDIL CREMA Snc di Crema Marcello & C.
Codice Fiscale e P.IVA	03584590263
n. REA	282317
Sede Legale	Comune di Ponzano Veneto - via L. Rossi n. 7

EER autorizzati

EER	Descrizione	Operazione
Rifiuti inerti DM 127/2024 e punto 7.1 DM 05/02/1998		
170101	Cemento	R5
170102	Mattoni	R5
170103	Mattonelle e ceramiche	R5
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5

Operazioni autorizzate

La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero sui rifiuti elencati nella tabella “EER autorizzati” sopra riportata:

- operazione di recupero (R5) “Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” per l’ottenimento di aggregato recuperato ai sensi del DM n. 127/2024;
- operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti per sottoporli all’operazione di recupero R5 funzionale al recupero presso il sito di attività.

Prescrizioni

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del DLgs n. 152/2006. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto, secondo quanto stabilito dal Regolamento DM n. 127/2024.

Gruppo	EER	Riferimento per EoW
Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)	170101,170102, 170103, 170107, 170904	DM 127/2024

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e allo stoccaggio di rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e nel caso non sia in vigore il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'attività. Il contratto di locazione rinnovato, o altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto vigente.

L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta in conformità alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 del DM 05/02/1998 e al DM 127/2024, nonché alla comunicazione effettuata dalla ditta EDIL CREMA Snc di Crema Marcello & C. ai sensi degli artt. 214-216 del DLgs n. 152/2006, agli atti della Provincia.

Tutti i macchinari e le attrezzature presenti presso l'impianto devono essere dotati di marcatura CE; l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature, nonché la loro manutenzione, deve avvenire in conformità ai contenuti dei rispettivi libretti di utilizzo e manutenzione forniti dal produttore, che devono essere mantenuti presso l'impianto in apposita area dedicata.

Quantitativi destinati ad operazione R5

Tipologia: Aggregato recuperato

Quantità massima annua di rifiuti ritirabili: **2.800 t**

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili presso il sito: **1.200 t**

La quantità **massima annua totale** di rifiuti ritirabili presso il sito è di **2.800 t**

La quantità **istantanea massima totale** di rifiuti stoccabili presso il sito è di **1.200 t**

Caratteristiche dei prodotti di recupero

Aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024

La gestione dei rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione riconducibili ai codici EER di seguito riportati, deve essere svolta in conformità al Regolamento DM n. 127/2024, che si intende

integralmente richiamato e i cui contenuti principali attinenti all'attività che la Ditta può svolgere sono di seguito riportati.

Rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili dalla ditta EDIL CREMA Snc di Crema Marcello & C. esclusivamente i seguenti rifiuti inerti dalle attività di costruzione non pericolosi:

17 01 01 "Cemento"

17 01 02 "Mattoni"

17 01 03 "Mattonelle e ceramiche"

17 01 07 "Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*"

17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*"

Definizioni

Rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, tabella 1, punto 1, del Regolamento DM 127/2024;

Rifiuti inerti: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

Aggregato riciclato: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

Aggregato recuperato: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti inerti che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del Regolamento DM 127/2024;

Lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

Produttore di aggregato recuperato o produttore: il gestore dell'attività autorizzato per la produzione di aggregato recuperato con la presente autorizzazione;

Dichiarazione di conformità: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato.

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024.

Scopi specifici di utilizzabilità

L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni

Il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dal sito. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al Regolamento DM 127/2024 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla tabella 5 dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Sistema di gestione

Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Regolamento DM 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:

- esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo;
- eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal Regolamento DM 127/2024.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;

- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al Regolamento DM 127/2024 in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella 1 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la frantumazione
- la vagliatura
- la selezione granulometrica
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal Regolamento DM 127/2024.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso il sito all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotti previsti dall'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), d), e) dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3 dell'Allegato 1 al

Regolamento DM 127/2024. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma Uni 10802 e la metodica prevista dalla norma Uni En 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma Uni En 12457-2.

Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato

In Tabella 4 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato.

Norme tecniche di utilizzo dell'aggregato recuperato

L'aggregato recuperato è utilizzato secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5 dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024, per:

- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;

Ove le norme tecniche in tabella 5 dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024 siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (Ue) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo Regolamento.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'Allegato XVII del Regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.